

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

TITOLO I - NORME DI ATTUAZIONE CAPO IX - DISPOSIZIONI RELATIVE AI PROCEDIMENTI SPECIALI

Art. 137 Concorso formale e continuazione.

1. Nel caso di applicazione della pena richiesta dalle parti con più sentenze per reati unificati a norma dell'articolo [81](#) del codice penale, il termine di estinzione previsto dall'articolo [445](#) comma 2 del codice decorre nuovamente per tutti i reati dalla data in cui è divenuta irrevocabile l'ultima sentenza.
2. La disciplina del concorso formale e del reato continuato è applicabile anche quando concorrono reati per i quali la pena è applicata su richiesta delle parti e altri reati.